

REGOLAMENTO CONTRIBUTI SCUOLE NON STATALI

Allegato alla delibera di C.C. 194/2000.

ART.1) - Il Comune di Pescara intende sostenere gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo non statali senza fini di lucro attraverso l'erogazione di un contributo per iniziative e attività curriculari ed extra-curriculari consistenti in progetti di sperimentazione e di innovazione educativa, didattica e culturale con particolare riferimento al miglioramento dell'offerta formativa.

ART.2) - Il Comune di Pescara, nell'applicazione del presente regolamento, si impegna a rispettare l'autonomia didattica, l'identità culturale e la libertà di insegnamento delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi.

ART.3) - Requisiti per l'accesso ai contributi

Per accedere ai contributi di cui all'art.1 alle scuole non statali è richiesto:

- a) la dotazione di organi collegiali, a base democratica, eletti dalla comunità scolastica;
- b) l'autorizzazione al funzionamento dell'Autorità scolastica competente:
- c) il rispetto, attestato dal Legale Rappresentante, della normativa in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro;
- d) l'applicazione, per i lavoratori in servizio, di regolari contratti di lavoro; e) possesso dei requisiti di legge per il personale docente.

ART.4) - Modalità per la richiesta dei contributi

Le scuole non statali, in possesso dei requisiti di cui all'art.3), presentano al Comune di Pescara entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno, formale istanza contenente le dichiarazioni relative ai requisiti per l'accesso e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto, registrazione ed atto costitutivo dell'Ente richiedente (documentazione non richiesta per le successive istanze, a meno di modifiche o variazioni),
- b) elaborato progettuale per il quale si chiede il contributo contenente dettagliato piano finanziario con l'indicazione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche;
- c) relazione circa l'apporto migliorativo del progetto all'offerta formativa della scuola.

ART.5) - Le richieste di contributo di cui al presente Regolamento vengono sottoposte, previa istruttoria dell'ufficio competente, all'esame della Giunta Comunale che delibera, sentita la Commissione Consiliare P.I. avendo acquisito i preventivi pareri. La predetta Commissione può consultare ed avvalersi della consulenza dei Dirigenti scolastici o dei docenti referenti del progetto. La Giunta è tenuta a motivare decisioni contrastanti con quelle espresse dalla Commissione.

ART.6) - Criteri di ammissibilità dei progetti -

I progetti possono essere ammessi ai contributi secondo i seguenti criteri:

- a) esperienze e professionalità dimostrate dai soggetti (Organismi, Enti, Singoli operatori) incaricati della realizzazione del progetto se diversi dagli operatori delle singole scuole;
- b) rispondenza del progetto alla finalità educativa della scuola;
- c) congruità del piano finanziario e del costo complessivo del progetto;
- d) numero degli alunni e di altri eventuali partecipanti alle attività di progetto.

ART.7) - Entità del contributo -

L'entità del contributo, tenuto conto del numero dei progetti ammessi, è da correlare ai seguenti parametri:

- a) l'entità del contributo non può superare il 60% del costo effettivo del progetto;
- b) il 20% quale importo base per il costo di avvio di attività o manifestazioni da ripartire tra tutte le scuole i cui progetti siano stati ammessi;
- c) il 60% da ripartire in base al numero degli alunni partecipanti al progetto;
- d) il 20% riservato a progetti riguardanti la seguente tipologia:
 - 1) integrazione di alunni portatori di handicap;
 - 2) integrazione di alunni di altre culture ed etnie;
 - 3) utilizzo dell'informatica;
 - 4) lingue comunitarie;

Ove non vengano attivati o siano parzialmente realizzati progetti ammessi a contributo, le somme non utilizzate saranno ripartite, in base ai parametri che precedono, tra i progetti in svolgimento.

ART.8) - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, nell'entità determinata ai sensi dell'art. 7, è erogato così come segue:

- 30% alla comunicazione di avvio dell'attività; -
- 70% a seguito della rendicontazione prevista all'art.9).

ART.9) - Relazione conclusiva -

Al termine del progetto le scuole presenteranno al Comune una relazione esplicativa delle attività svolte e la rendicontazione, vidimata dal Legale Rappresentante, delle entrate introitate e delle spese realmente sostenute.

ART. 10) - Norma transitoria -

Per l'anno in corso le domande dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.